

Gazzetta ufficiale

L 305

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

25 novembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione, del 23 novembre 2022, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** 9
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici ⁽¹⁾** 12
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione, del 24 novembre 2022, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley ⁽¹⁾** 51
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2305 della Commissione, del 24 novembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 53

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2306 della Commissione, del 23 novembre 2022, che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria [notificata con il numero C(2022) 8341] ⁽¹⁾** 58

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato [notificata con il numero C(2022) 8313] ⁽¹⁾** 63

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2300 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 («il programma») nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento figurano nell'allegato II del regolamento.
- (2) Gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/847, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
- (3) Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, per evitare la doppia rendicontazione e minimizzare gli oneri amministrativi.
- (4) Al fine di garantire l'allineamento con l'inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione

1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

- a) gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/847;
- b) gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

⁽¹⁾ GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1.

2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.

3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847*A. Indicatori di realizzazione*

- 1) Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):
 - a) numero di progetti informatici (IT) in fase di avvio;
 - b) numero di progetti informatici in fase di esecuzione;
 - c) percentuale di progetti informatici il cui costo effettivo è quello previsto;
 - d) percentuale di progetti informatici con status «verde» in linea con i requisiti previsti dal piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T).
- 2) Fornitura delle componenti comuni dell'EES:
 - a) numero di progetti informatici immessi in produzione a norma del diritto dell'Unione;
 - b) percentuale delle componenti comuni dell'EES erogata secondo le scadenze del MASP-T;
 - c) numero di revisioni apportate alle scadenze per la consegna delle componenti comuni dell'EES.
- 3) Affidabilità dell'EES (capacità della rete comune di comunicazione).
- 4) Affidabilità dei servizi di supporto informatico:
 - a) percentuale di ticket «incidente» risolti nei tempi previsti;
 - b) soddisfazione degli utenti per i servizi di assistenza forniti.
- 5) Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative).
- 6) Grado di conoscenza dei programmi.

B. Indicatori di risultato

- 1) Livello di coerenza della normativa e delle politiche fiscali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell'EES ad agevolare l'attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell'Unione).
- 2) Uso delle tecnologie EES chiave volto ad aumentare l'interconnettività e lo scambio di informazioni (numero di messaggi scambiati da sistema a sistema).
- 3) Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:
 - a) contributo delle nuove componenti comuni dell'EES all'agevolazione della cooperazione operativa tra le autorità nazionali;
 - b) numero di utenti attivi sulla piattaforma collaborativa online;
 - c) numero di interazioni sulla piattaforma collaborativa;
 - d) soddisfazione degli utenti riguardo alla piattaforma collaborativa online.
- 4) Prestazioni operative delle autorità nazionali:
 - a) contributo delle nuove componenti comuni dell'EES al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali;
 - b) contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali.

C. *Indicatori d'impatto*

- 1) Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri:
 - a) stima del divario dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) contributo della cooperazione amministrativa alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri.
 - 2) Contributo al miglioramento del funzionamento del mercato interno (numero di casi di pre-infrazione e di infrazione in materia fiscale).
 - 3) Evoluzione della competitività dell'Unione e della concorrenza leale all'interno dell'Unione (precompilazione delle dichiarazioni o degli accertamenti tributari).
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2301 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2022

che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e di fronte alla possibilità di un'interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l'Unione ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.
- (2) In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Per il 2023 e gli anni successivi, l'articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.
- (4) L'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell'anno precedente conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di comitatologia di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».
- (5) Entro il 15 novembre 2022 la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l'adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.
- (6) In base all'elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri, ai diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e alla portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio ⁽³⁾, le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento dovrebbero comprendere obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentano agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1° novembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

- (7) Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.
- (8) Quello del 1° febbraio 2023 è un obiettivo intermedio importante per la sicurezza dell'approvvigionamento nelle stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024. Fissandolo a una media minima del 45 % per l'Unione si mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023, quando la domanda di gas è elevata, evitando nel contempo l'esaurimento dello stoccaggio nei mesi di febbraio e marzo 2023. In particolare, è opportuno concedere flessibilità all'inizio dell'inverno nel caso di temperature più basse della media. Tuttavia, se i mesi invernali non risultassero più freddi della media, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione.
- (9) In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento che rimangono fino a cinque punti percentuali al di sotto dell'obiettivo sono considerati conformi agli obiettivi del regolamento. Se il livello di riempimento dello Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l'autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.
- (10) Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l'obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).
- (11) La Commissione europea ha annunciato l'istituzione della piattaforma dell'UE per l'energia che prevede, tra l'altro, la possibilità di acquisto in comune di gas, un accordo approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022. Gli acquisti in comune possono contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutta l'UE a fonti di gas nuove o alternative a condizioni migliori. In particolare, il ricorso all'aggregazione della domanda potrebbe aiutare gli Stati membri a contenere i problemi per la stagione di riempimento 2023/24, consentendo, entro i limiti del diritto della concorrenza, di sostenere un migliore coordinamento della gestione del riempimento e dello stoccaggio e contribuendo a evitare picchi di prezzo eccessivi causati, tra l'altro, da un riempimento non coordinato degli impianti di stoccaggio.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero conseguire l'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare aggregando la domanda e partecipando ai meccanismi di acquisto in comune, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022.
- (13) Nel riempire gli impianti di stoccaggio e alla luce delle sfide per la stagione di riempimento nel 2023, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello di UE. L'uso della piattaforma dell'UE per l'energia per l'aggregazione della domanda in vista di un potenziale acquisto in comune di gas può contribuire a migliorare il coordinamento del riempimento dello stoccaggio. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero prepararsi già a partecipare all'aggregazione della domanda con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per raggiungere l'obiettivo del 90 %.
- (14) Le traiettorie di riempimento dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas consultato durante la riunione del 21 ottobre 2022.
- (15) Considerata la necessità di definire traiettorie di riempimento per il 2023 entro il 15 novembre 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Traiettorie di riempimento per il 2023

Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei sul loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ⁽¹⁾

Stato membro	Obiettivo intermedio al 1° febbraio	Obiettivo intermedio al 1° maggio	Obiettivo intermedio al 1° luglio	Obiettivo intermedio al 1° settembre
AT	49 %	37 %	52 %	67 %
BE	30 %	5 %	40 %	78 %
BG	45 %	29 %	49 %	71 %
CZ	45 %	25 %	30 %	60 %
DE	45 %	10 %	30 %	65 %
DK	45 %	40 %	60 %	80 %
ES	59 %	62 %	68 %	76 %
FR	41 %	7 %	35 %	81 %
HR	46 %	29 %	51 %	83 %
HU	51 %	37 %	65 %	86 %
IT	45 %	36 %	54 %	72 %
LV	45 %	41 %	63 %	90 %
NL	49 %	34 %	56 %	78 %
PL	45 %	30 %	50 %	70 %
PT	70 %	70 %	80 %	80 %
RO	40 %	41 %	67 %	88 %
SE	45 %	5 %	5 %	5 %
SK	45 %	25 %	27 %	67 %

⁽¹⁾ L'allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2302 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	380,0	0	TH»

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi e territori stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2303 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce i modelli di formulari (formulari elettronici) per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici. Esso sostituirà il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione ⁽⁸⁾ al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽⁵⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

- (2) Al fine di aiutare gli Stati membri ad assolvere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, la Commissione intende pubblicare determinate informazioni riguardanti i veicoli puliti mediante il monitoraggio dei dati pertinenti disponibili attraverso la banca dati TED (*Tenders Electronic Daily*) a norma delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla direttiva 2009/33/CE ⁽¹⁰⁾, è necessario che gli avvisi di aggiudicazione riportino informazioni con un maggiore livello di dettaglio. Grazie a tali informazioni sarà possibile comunicare dati esaustivi sui veicoli a basse emissioni o ad emissioni zero e su altri veicoli a combustibili alternativi, facilitando in tal modo le attività di monitoraggio nell'ambito di TED e le attività di comunicazione degli Stati membri. È pertanto opportuno adattare i modelli di formulari con l'inserimento di ulteriori campi facoltativi per le categorie dei veicoli, i riferimenti normativi applicabili e un indicatore che specifichi se la procedura rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.
- (3) Per assicurare la concordanza a livello di politiche tra i modelli di formulari e gli obiettivi ambientali dell'Unione, oltre che a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, tenute presenti le esigenze degli Stati membri, è opportuno aggiornare il campo dedicato agli appalti verdi e semplificare il campo dedicato agli appalti per l'innovazione.
- (4) È inoltre opportuno adattare i modelli di formulari e migliorarne alcuni aspetti, individuati dagli Stati membri e dalla Commissione durante il processo che ha portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, quali la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione.
- (5) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi gli Stati membri hanno bisogno di tempo per prepararsi all'uso dei nuovi modelli di formulari. Al fine di chiarire che, per un certo periodo di tempo, potranno essere utilizzati sia i modelli di formulari istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 che quelli istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, è opportuno stabilire disposizioni transitorie. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno che la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 sia allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1780.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Disposizione transitoria

Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

+	BG-705	Altri requisiti	-	Informazione su eventuali altri requisiti per la partecipazione alla procedura e sulle condizioni del futuro appalto. I requisiti comprendono una descrizione dei metodi per verificarne il rispetto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell'avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.				F	F	F	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
++	BT-71	Partecipazione riservata	Codice	Indicare se la partecipazione è riservata a specifiche organizzazioni (ad esempio laboratori protetti, organizzazioni con missione di servizio pubblico).				F	F	F	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
++	BT-79	Qualifiche personale incaricato dell'esecuzione	Codice	Indicare se devono essere riportati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto.						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
++	BT-578	Nulla osta di sicurezza	Indicatore	È necessario un nulla osta di sicurezza.						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
++	BT-78	Nulla osta di sicurezza: termine	Data	Il termine entro il quale gli offerenti privi di un nulla osta di sicurezza possono ottenerlo.						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
++	BT-732	Nulla osta di sicurezza: descrizione	Testo	Informazioni supplementari sul nulla osta di sicurezza (ad esempio quale livello di nulla osta è necessario, quali membri di una squadra devono esserne in possesso, se è necessario anche per l'accesso ai documenti di gara o solo per l'esecuzione dell'appalto).						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
++	BT-801	Accordo di non divulgazione	Indicatore	È richiesto un accordo di non divulgazione.						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
++	BT-802	Accordo di non divulgazione: descrizione	Testo	Informazioni supplementari sull'accordo di non divulgazione.						F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2304 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022
che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 93, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.
- (2) In seguito all'istituzione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley e a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha seguito una procedura di selezione pubblica per la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.
- (3) È stato nominato un comitato di valutazione e selezione per il processo di selezione pubblica volto alla designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley. Tale comitato ha concluso che il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» soddisfa i requisiti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e ha la capacità di eseguire i compiti di cui all'articolo 94 di detto regolamento.
- (4) È pertanto opportuno designare il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley. Il suo programma di lavoro dovrebbe essere conforme agli obiettivi e alle priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Al fine di garantire il mantenimento del livello adeguato dei metodi di analisi, prova o diagnosi, dello sviluppo dei metodi convalidati e dell'assistenza coordinata del laboratorio ufficiale, e conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la designazione come laboratorio di riferimento dell'Unione europea dovrebbe essere riesaminata a intervalli regolari.
- (6) È opportuno che il presente regolamento sia applicabile dal 1° gennaio 2023, data in cui il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley dovrebbe iniziare le proprie attività,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente laboratorio è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», via Campo Boario, 64100 Teramo (TE), Italia.

Articolo 2

La designazione di cui all'articolo 1 è riesaminata a intervalli regolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2305 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva «olio di pesce» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
- (6) La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l'approvazione dell'olio di pesce come sostanza a basso rischio.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Tale regolamento, sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.

- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. Il 16 dicembre 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾, in base alle quali si prevede che l'olio di pesce soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo all'olio di pesce rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022.
- (8) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione.
- (9) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva «olio di pesce» è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (10) La Commissione ritiene inoltre che l'olio di pesce sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'olio di pesce non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'olio di pesce come sostanza a basso rischio.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva, così come fabbricata, al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione ⁽⁷⁾ ha prorogato il periodo di approvazione dell'olio di pesce fino al 31 agosto 2023, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce», di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2022;20(1):10600, 39 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.10600, disponibile online al seguente indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, acetonifene, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamide, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazole e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).

*Articolo 2***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Olio di pesce N. CAS 8016-13-5 N. CIPAC 918	Non applicabile	<p>Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 %.</p> <p>Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata:</p> <p>livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione ⁽²⁾ per le seguenti impurezze, proporzionali all'olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) ⁽³⁾</p> <p>20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili ⁽⁴⁾</p> <p>0,5 mg/kg di mercurio</p> <p>2 mg/kg di cadmio</p> <p>10 mg/kg di piombo</p> <p>175 µg/kg di PCB non diossina-simili</p>	1° marzo 2023	28 febbraio 2038	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

⁽²⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽³⁾ Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

⁽⁴⁾ Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 248 relativa all'olio di pesce è soppressa;
- 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«41	Olio di pesce N. CAS 8016-13-5 N. CIPAC 918	Non applicabile	<p>Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 %</p> <p>Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata:</p> <p>livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione ⁽²⁾ per le seguenti impurezze, proporzionali all'olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %:</p> <p>5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) ⁽³⁾</p> <p>20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili ⁽⁴⁾</p> <p>0,5 mg/kg di mercurio</p> <p>2 mg/kg di cadmio</p> <p>10 mg/kg di piombo</p> <p>175 µg/kg di PCB non diossina-simili</p>	1° marzo 2023	28 febbraio 2038	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

⁽²⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

⁽³⁾ Espresa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

⁽⁴⁾ Espresa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2306 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria

[notificata con il numero C(2022) 8341]

(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, irlandese, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dal Regno di Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, agli Stati membri possono essere accordati deroghe e periodi di transizione, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive.
- (2) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione risulta che le domande di deroga sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (3) È pertanto opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Romania e al Regno di Svezia.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le strutture di assistenza sanitaria, le risorse umane per l'assistenza sanitaria e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria.

Ai fini della rilevazione dei dati sono accordate le seguenti deroghe:

a Cechia, Irlanda, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Romania non è richiesta la trasmissione delle variabili o, ove indicato, la/le disaggregazione/i delle variabili specificate nella tabella 1 per gli anni di riferimento ivi specificati. Nel caso in cui non sia richiesta una copertura completa, gli eventuali scostamenti rispetto alla copertura completa sono illustrati nei metadati di riferimento.

Tabella 1

Stato membro	Variabile/disaggregazione	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Cechia	Il paese di residenza dei non residenti dimessi per le variabili seguenti: 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2024
Cechia	7.10 Asportazione parziale della ghiandola mammaria 7.11 Mastectomia totale	2023-2024
Irlanda	Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale): 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2024
Spagna	Le classi di età «65-74 anni» e «da 75 anni in su» per la variabile: 1.1 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso	2021-2023
Cipro	Copertura completa di tutte le variabili di cui all'allegato II (è richiesta una copertura parziale)	2021-2022
Lussemburgo	Variabili da 1.1 a 1.6 figuranti nella sezione «Dati sull'occupazione nella sanità»	2023
Paesi Bassi	Copertura completa delle variabili di cui al punto 6 Dati sull'assistenza ospedaliera (è richiesta una copertura parziale)	2023
Austria	5.1 Tasso di vaccinazione antinfluenzale delle persone di età pari o superiore a 65 anni	2021-2022
Portogallo	1.1 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso 1.2 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per categoria 1.3 Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario 1.4 Numero di infermieri attivi nel sistema sanitario 1.5 Numero di dentisti attivi nel sistema sanitario	2023-2025

Stato membro	Variabile/disaggregazione	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Portogallo	2.4 Numero di ostetriche/i laureate/i 3.1 Numero di posti letto ospedalieri per cure fisiche; funzione «Assistenza a lungo termine» 3.3 Numero di posti letto nelle strutture di assistenza a lungo termine Variabili di cui al punto 4 Dati sui dispositivi di diagnostica per immagini 5.2 Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia) 5.3 Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale	2021-2023
Portogallo	La regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso per le variabili: 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2025
Portogallo	Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale): 7.1 Trattamento chirurgico della cataratta 7.2 Tonsillectomia 7.3 Angioplastica coronarica transluminale 7.4 Impianto di bypass arterioso coronarico 7.5 Colectomia 7.6 Ernioplastica inguinale 7.8 Protesizzazione dell'anca 7.9 Protesizzazione totale del ginocchio 7.10 Asportazione parziale della ghiandola mammaria 7.11 Mastectomia totale	2023-2025
Romania	1.3 Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario	2021

A Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo e Svezia sono accordate deroghe per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei dati per le variabili di cui alla tabella 2 e per i metadati di riferimento, ove specificato.

Tabella 2

Stato membro	Variabile	Nuovo termine	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Belgio	5.2 Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia)	T+26 mesi	2021-2024
	5.3 Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale		
Grecia	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità	T+20 mesi	2023
Spagna	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità e metadati di riferimento	T+16 mesi	2023
Spagna	Variabili di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato II e metadati di riferimento	T+16 mesi	2021-2023
Francia	2.1 Numero di laureati in medicina	T+21 mesi	2021-2023
	2.2 Numero di laureati in odontoiatria		
	2.3 Numero di laureati in farmacia		
Lussemburgo	Variabili di cui ai punti 6 Dati sull'assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche	T+38 mesi	2023
Lussemburgo	Variabili di cui ai punti 6 Dati sull'assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche	T+26 mesi	2024
Svezia	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità	T+21 mesi	2023-2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2307 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato***[notificata con il numero C(2022) 8313]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione ⁽²⁾ ha armonizzato l'uso dello spettro radio nella banda 5 GHz (5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz) per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza. La base tecnica di tale decisione è stata la relazione 79 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).
- (2) Nel febbraio 2022 l'industria automobilistica europea ha chiesto alla Commissione di confermare la sua interpretazione di alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda i casi d'uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali. Con lettera del 29 marzo 2022 la Commissione ha incaricato la CEPT di studiare i casi d'uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali, individuati dall'industria automobilistica nel contesto della decisione di esecuzione (UE) 2022/179.
- (3) Conformemente a tale lettera di mandato, il 29 giugno 2022 la CEPT ha fornito una risposta che integra la relazione 79 proponendo modifiche delle condizioni tecniche per la banda 5 470-5 725 MHz al fine di consentire un uso limitato dei dispositivi WAS/RLAN nei veicoli stradali, in particolare quando tali dispositivi funzionano in modalità slave e sono controllati da un dispositivo fisso che funziona in modalità master e rileva i segnali radar mediante la tecnica di attenuazione Dynamic Frequency Selection (DFS). Alla luce di tale risposta, la Commissione ritiene che dovrebbe essere consentito il funzionamento in modalità slave dei dispositivi WAS/RLAN installati nei veicoli stradali, a condizione che essi trasmettano solamente quando sono sotto il controllo di un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità DFS che funziona in modalità master.
- (4) Nella sua risposta la CEPT non ha proposto modifiche per quanto riguarda le condizioni tecniche per le WAS/RLAN nella banda 5 250-5 350 MHz. Secondo la CEPT il funzionamento di installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali non dovrebbe essere consentito in tale banda in quanto non esistono mezzi pratici per garantire che i veicoli stradali si trovino effettivamente al chiuso e che il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali sia, di conseguenza, limitato a un uso al chiuso. La banda 5 250-5 350 MHz dovrebbe pertanto continuare a essere utilizzata esclusivamente al chiuso, in modo da evitare il rischio di interferenze dannose per i servizi esistenti in tale banda. I veicoli speciali destinati a funzionare esclusivamente al chiuso non sono considerati veicoli stradali.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 10).

- (5) La banda 5 150-5 250 MHz è già disponibile per l'uso al chiuso con dispositivi WAS/RLAN, compreso il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN all'interno dei veicoli stradali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179.
- (6) Gli elementi contenuti nella risposta della CEPT alla lettera di mandato della Commissione possono essere utilizzati come base per la presente decisione.
- (7) La presente decisione dovrebbe basarsi sui principi e sulle disposizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179 e svilupparli.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 è così modificata:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, su base non esclusiva, per l'implementazione di WAS/RLAN conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni tecniche armonizzate per WAS/RLAN nelle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz

Tabella 1

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 150-5 250 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 150-5 250 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso al chiuso, comprese le installazioni all'interno di veicoli stradali, treni e aeromobili, e uso all'aperto limitato (nota 1). L'uso da parte di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) è limitato alla banda 5 170-5 250 MHz.
Potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) media massima per le emissioni in banda	200 mW Eccezioni: — una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all'interno di carrozze ferroviarie con una perdita di attenuazione media inferiore a 12 dB; — una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all'interno dei veicoli stradali.
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Nota 1: se utilizzate all'aperto, le attrezzature non devono essere assicurate a un'antenna esterna fissa, a un'infrastruttura fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano un livello di prestazione adeguato al fine di rispettare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 2

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 250-5 350 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 250-5 350 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso al chiuso: solo all'interno di edifici. Non sono consentite installazioni in veicoli stradali, treni e aeromobili (nota 2). Non è consentito l'uso all'aperto.
e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	200 mW
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

Tecniche di attenuazione da utilizzare	Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS). È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.
Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)	Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.
Selezione dinamica della frequenza (DFS)	La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 ⁽²⁾ al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione. Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro. Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un'efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all'utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all'utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 2: il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni ⁽³⁾ (esclusi gli elicotteri plurimotore) è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un'e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 3

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 470-5 725 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 470-5 725 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso all'aperto e al chiuso. Le installazioni nei veicoli stradali sono consentite solo per i dispositivi WAS/RLAN che funzionano in modalità slave ⁽⁴⁾ controllati da un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità Dynamic Frequency Selection (DFS) che funziona in modalità master. Non sono consentite installazioni in treni e aeromobili, né l'uso per gli UAS (nota 3).

⁽²⁾ Raccomandazione UIT-R M.1652-1, «Dynamic frequency selection in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band».

⁽³⁾ In linea con il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, per aeromobili di grandi dimensioni si intende un aeromobile, classificato come velivolo con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, oppure un elicottero plurimotore. Gli elicotteri plurimotore sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione delle note 2 e 3.

⁽⁴⁾ Le modalità «slave» e «master» sono definite nella norma EN 301 893 V2.1.1.

e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	1 W Eccezioni: — una e.i.r.p. media massima di 200 mW si applica alle installazioni nei veicoli stradali.
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	50 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz
Tecniche di attenuazione da utilizzare	Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS). È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.
Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)	Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.
Selezione dinamica della frequenza (DFS)	La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione. Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro. Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un'efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all'utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all'utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 3: il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni (esclusi gli elicotteri plurimotore), tranne che nella banda di frequenza 5 600-5 650 MHz, è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un'e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT